

**DIRETTIVA IN ORDINE AL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA’
CONTROLLATE DALLA REGIONE LAZIO ANCHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA’ *IN HOUSE***

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi

La presente direttiva disciplina le modalità di funzionamento dei controlli sulle società controllate non quotate della Regione Lazio, nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità previsto all’articolo 97 della Costituzione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società *in house*.

La presente direttiva è rivolta a disciplinare:

- a) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nonché le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti della Regione Lazio all'interno degli organi delle società controllate;
- b) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società controllate dalla Regione Lazio, nonché all’attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta di individuare ed analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l’individuazione delle opportune azioni correttive;
- c) la costituzione e l’organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all’Amministrazione regionale per il monitoraggio periodico.

Articolo 2

Soggetti destinatari

La presente direttiva si applica alle società controllate non quotate, ai sensi dell'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Ai sensi del suddetto articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 118/2011, si definisce controllata dalla Regione Lazio la società nella quale la regione ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio, i piani di attività e gli atti di concessione stipulati con le società comportano l'esercizio di influenza dominante.

Articolo 3

Principi generali

Le società controllate dalla Regione Lazio uniformano la loro attività alle disposizioni della presente direttiva. A tal fine le società uniformano i loro statuti, i loro regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

TITOLO SECONDO - SOCIETÀ CONTROLLATE

Articolo 4

Pubblicità e trattamento delle informazioni societarie

Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dalla Regione Lazio assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni, nel rispetto del principio di trasparenza, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e

sull'utilizzo delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Le società assicurano l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere regionale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'articolo 30 dello Statuto della Regione Lazio.

Articolo 5

Remunerazione degli amministratori e dei dipendenti

La remunerazione degli amministratori, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, è stabilita nel rispetto del regolamento regionale n. 12 del 5 giugno 2014, concernente *“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione Lazio, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile”*, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.

In base a quanto disciplinato nel suddetto regolamento, le società sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione, è determinato con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, come comunicato annualmente dalla Direzione regionale competente. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea dei soci, attraverso apposita relazione, in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina internet istituzionale delle società, oltre che nell'apposita sezione *“Società trasparente”*.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione Lazio, non deve superare il tetto fissato dall'articolo 23, comma 4, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

Articolo 6

Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee soluzioni operative.

Articolo 7

Direttore generale

Il direttore generale delle società controllate, ove tale figura sia stata istituita, viene individuato con procedure selettive trasparenti fra soggetti che possiedono comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale, non inferiore a cinque anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni, con autonomia gestionale relativa a processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione di sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione di risorse umane.

Articolo 8

Mobilità interaziendale

La Regione Lazio promuove e favorisce la mobilità interaziendale del personale delle società controllate, in relazione al rispettivo fabbisogno nonché ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi e/o di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso le medesime società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, le suddette società informano la Direzione regionale competente in materia di risorse umane in ordine alle eccedenze e carenze di personale.

Articolo 9

Selezione del personale e conferimento incarichi

Le società controllate dalla Regione Lazio effettuano le assunzioni di personale sulla base di procedure selettive da disciplinarsi con appositi atti di regolamentazione secondo i principi di cui alla normativa vigente.

Tali procedure sono avviate nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla vigente legislazione in materia di contenimento della spesa di personale, secondo gli atti di indirizzo emanati al riguardo dalla Regione Lazio, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Prima dell'avvio delle suddette procedure, le società controllate devono verificare con la Direzione regionale competente in materia di personale il rispetto delle suddette facoltà assunzionali e subordinatamente procedere all'attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile compatibile con la posizione ricercata secondo quanto disciplinato al precedente articolo 8.

Le procedure selettive di reclutamento del personale, pubblicizzate anche mediante inserimento del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sono disciplinate da un idoneo regolamento che stabilisce altresì criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale (regolamenti, atti generali, documenti relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva e esito della stessa) e al conferimento degli incarichi sono pubblicate, ai fini degli obblighi di legge in materia di trasparenza, sul sito internet istituzionale della società nell'apposita sezione denominata "Società trasparente".

Le suddette società attuano la valutazione e la valorizzazione del personale, disciplinati da appositi atti aziendali, secondo principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali, impegnandosi altresì nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

Articolo 10

Obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione

Le società controllate dalla Regione Lazio nominano un proprio Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e realizzano sul sito internet istituzionale una sezione denominata “Società trasparente” in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, curandone, altresì, il periodico aggiornamento e garantendo, in particolare, la trasparenza dei dati relativi all’organizzazione e alle attività di pubblico interesse svolte.

Nella sezione internet istituzionale di cui al precedente capoverso sono, altresì, pubblicati i bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi sociali, nonché tutte le altre informazioni richieste dal decreto legislativo n. 33/2013, unitamente all’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse il risultato della gestione degli ultimi tre esercizi sociali.

Qualora la società non disponga di un proprio sito la Regione Lazio si renderà disponibile ad ospitare, all’interno della propria sezione “Amministrazione Trasparente” una apposita sezione denominata “Società trasparente” dove la società pubblica i propri dati, ferme restando le rispettive responsabilità riguardanti il contenuto, il flusso e l’aggiornamento delle informazioni.

Ciascuna società individua un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Le società integrano il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012. In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo.

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico e le cause di incompatibilità;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori, su designazione o su nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile dalla Regione Lazio, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalla medesima Amministrazione controllante.

Le società assumono iniziative volte a garantire che:

a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Le società controllate pubblicano nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico (articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013) e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società controllate dalla Regione Lazio sono tenute a fornire all'Amministrazione controllante tutte le informazioni in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito regionale "Amministrazione Trasparente" dell'elenco delle società a cui la Regione Lazio partecipa o che controlla con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione medesima o delle attività di servizio pubblico affidate così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico.

La Regione Lazio vigila sulla adozione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società.

Articolo 11

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti delle società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409-*bis* c.c. e seguenti, diverso dal collegio sindacale e con il quale si effettua uno scambio periodico di informazioni.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale viene effettuato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale dopo aver espletato, a cura della società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Regione Lazio;
- b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
- c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Regione Lazio.

Al soggetto che esercita l'attività di revisione legale dei conti è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle società controllate della Regione Lazio e delle società da queste controllate. Il soggetto che esercita l'attività di revisione legale dei conti non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico.

Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 12

Organismo di vigilanza

In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, le società controllate dalla Regione Lazio adottano un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituiscono un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

Il modello di organizzazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 espone, nel dettaglio, la struttura aziendale, la missione e le principali aree di attività e indica, in ragione della specificità delle singole realtà aziendali e della natura pubblica, le attività “sensibili”, ossia a rischio di reato. Nella individuazione delle attività sensibili, si tiene conto, altresì, delle procedure di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza.

L’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001, è un organismo plurisoggettivo, composto da un soggetto esterno alla società, da un componente nominato dalla Regione Lazio e da un componente interno alla società. Non possono essere membri dell’organismo di vigilanza:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c.;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

L’organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo adottato dalla società e segnatamente per l’espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell’efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all’impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali.

Articolo 13

Direzione regionale competente in materia di attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza

In attuazione degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, la Direzione definisce ed aggiorna il modello di controllo analogo sulle società controllate, in coordinamento con la Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, con le singole direzioni utenti del servizio e con la Direzione regionale competente in materia di risorse umane, rispettivamente, per la parte di competenza di ciascuna Direzione.

Svolge, assistendo e supportando gli organi di governo regionale, funzioni di supervisione sulla programmazione delle società controllate, in funzione del coordinamento con la programmazione

della Regione Lazio. Costituisce il punto unico di raccordo con le società regionali fornitrici di servizi amministrativi, informatici e logistici.

Supporta gli organi di governo nell'individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società e ne verifica lo stato di attuazione.

Verifica e provvede alla validazione delle risultanze degli obiettivi così come definiti dalla rendicontazione trasmessa annualmente dalle società controllate.

Le suddette attività sono svolte in coordinamento con la Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, con le singole direzioni utenti del servizio e con la Direzione regionale competente in materia di risorse umane, rispettivamente, per la parte di competenza di ciascuna Direzione.

Riferisce alla Giunta in ordine alla corretta attuazione degli obiettivi strategici e sulla realizzazione di programmi e piani operativi delle società controllate, anche al fine della eventuale revisione dei suddetti programmi e piani operativi.

Articolo 14

Struttura regionale competente in materia di esercizio dei diritti del socio

La struttura organizzativa competente in materia di esercizio dei diritti del socio, incardinata nella Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione regionale e gli organi societari, gli organi gestionali delle società e le direzioni regionali utenti che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici, dei servizi strumentali e di interesse generale alle società controllate e partecipate dalla Regione Lazio.

La struttura svolge le seguenti attività:

- a) effettua l'istruttoria tecnica finalizzata all'adozione dell'atto di giunta necessario all'esercizio dei diritti del socio presso le società e gli organismi controllati e partecipati (fondazioni e associazioni), di concerto con le direzioni regionali competenti per materia;
- b) attua il monitoraggio periodico, con cadenza quadrimestrale, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di ciascuna società controllata, evidenziando eventuali criticità e segnalandole alla Direzione di cui all'articolo 13 per le necessarie azioni correttive. A fine esercizio la struttura produce un apposito *report* annuale;
- c) supporta la competente struttura della Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi nel monitoraggio periodico del personale delle società, anche al fine di un aggiornamento del fabbisogno, nonché di tutti gli altri dati relativi al personale;

- d) supporta le direzioni regionali utenti del servizio alla predisposizione dei contratti di servizio o dei piani di attività e nell'attività di monitoraggio degli stessi, con riferimento al controllo economico-finanziario;
- e) rileva eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio o dei piani di attività che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società;
- f) vigila sul rispetto dei limiti o vincoli di legge da parte delle società e degli organismi controllati e partecipati dalla Regione Lazio;
- g) effettua l'attività preliminare alla redazione dei pareri da parte dell'Avvocatura regionale in ordine a questioni attinenti le società e gli organismi controllati e partecipati;
- h) redige il bilancio consolidato della Regione Lazio di cui all'articolo 24.

La struttura comunica gli esiti di detti controlli annualmente alla Direzione di cui all'articolo 13.

Articolo 15

Struttura competente in materia di personale

La struttura organizzativa competente in materia di personale posta all'interno della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi costituisce la struttura di riferimento per gli adempimenti relativi al personale delle società controllate non quotate e delle società partecipate dalla Regione Lazio.

La struttura attua le seguenti attività:

- a) formula, secondo quanto previsto al precedente articolo 9, gli indirizzi relativi ai criteri e le modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale;
- b) verifica preventiva e successiva dei piani assunzionali ivi comprese le progressioni di carriera interne, del budget assunzionale e dei regolamenti aziendali;
- c) vigila sulle procedure di reclutamento e di conferimento degli incarichi in ottemperanza alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari delle società;
- d) verifica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte delle società in materia di personale con particolare riferimento al contenimento della relativa spesa;
- e) attua il monitoraggio delle procedure di mobilità interaziendale tra il personale delle società secondo quanto disciplinato al precedente articolo 8;
- f) attua il monitoraggio periodico del personale delle società, nonché di tutti gli altri dati relativi al personale.

Articolo 16

Direzioni regionali utenti del servizio

Le direzioni regionali utenti del servizio rappresentano le strutture di riferimento per il controllo degli adempimenti previsti dai contratti di servizio o dai piani di attività.

I contratti di servizio, ovvero i piani di attività, devono contenere tutti gli elementi necessari ai fini della verifica antecedente, concomitante e conseguente delle attività realizzate.

Le direzioni regionali utenti del servizio verificano la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti esterni, secondo le modalità previste dai singoli contratti di servizio, ovvero dai piani di attività.

TITOLO TERZO – SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE

Articolo 17

Tipologie di controllo

La Regione Lazio definisce nell’ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controllo analogo sulle società controllate, articolato come segue:

- 1) controllo strategico;
- 2) controllo di gestione e sulla qualità dei servizi;
- 3) controllo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Detti controlli sono esercitati in modalità antecedente, concomitante, successiva così come esposti negli articoli del presente titolo.

Articolo 18

Controllo strategico

La giunta regionale, nell’ambito del Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), definisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici a cui le società devono tendere nel periodo considerato.

La specifica sezione del DEFR dedicata alle linee strategiche delle società controllate indica gli standard qualitativi e quantitativi di riferimento e individua gli indicatori tecnico-fisici per il monitoraggio periodico.

Entro il 31 luglio di ogni anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli eventuali scostamenti, utilizzando gli indicatori definiti nel DEFR, affinché l'Amministrazione regionale assuma le necessarie azioni correttive. La relazione è trasmessa dalle società regionali alla struttura competente in materia di controllo strategico che elabora un documento di monitoraggio per la Direzione di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Controllo di gestione e sulla qualità dei servizi

Sulla base degli indirizzi ed obiettivi strategici approvati nel DEFR, la giunta regionale approva i piani annuali operativi di attività

I piani operativi di attività riportano la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali annuali, individuati secondo i diversi aspetti:

- a) organizzativo - gestionali;
- b) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Gli obiettivi dei piani operativi di attività sono individuati con le società attraverso incontri di coordinamento, organizzati dalla Direzione di cui all'articolo 13, con il supporto della Direzione regionale utente del servizio e della struttura competente in materia di esercizio dei diritti del socio e con la struttura competente in materia di personale, queste due ultime strutture per le parti di rispettiva competenza.

Il piano operativo di attività contiene:

- a) il piano annuale delle attività, redatto in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel DEFR, che indica le linee operative organizzative e gestionali annuali e comprende il budget annuale;
- b) una relazione che individua i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenziosi;
- c) il fabbisogno del personale .

Il piano operativo di attività indica gli obiettivi da raggiungere attraverso l'utilizzo di indicatori qualitativi-quantitativi, così come previsti nel DEFR e nel contratto di servizio ovvero nel piano di attività.

Le società trasmettono entro il 31 luglio di ciascun anno una rendicontazione concernente lo stato di attuazione degli indirizzi individuati nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale anche al fine di individuare le opportune azioni correttive. Il piano operativo di attività evidenzia gli obiettivi raggiunti nell'anno e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni espresse attraverso gli indicatori rilevati ad inizio periodo.

Articolo 20

Controllo sulla situazione economico-finanziaria delle società

La struttura regionale competente in materia esercizio dei diritti del socio effettua un monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

L'attività di monitoraggio si avvale di schede di reporting che evidenziano:

- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della società;
- b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra la Regione Lazio e la società controllata;
- d) gli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi;
- e) ogni altra informazione utile che incide sugli equilibri economico finanziari della società.

Le società informano tempestivamente la Regione Lazio ove vengano a conoscenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, anche solo potenziali.

Articolo 21

Autorizzazioni assembleari

Oltre ai casi previsti dalla legge, ferma restando la responsabilità degli amministratori delle società per gli atti compiuti, al fine di consentire alla Regione Lazio di esercitare in modo omogeneo e strutturato il controllo analogo, gli organi amministrativi delle società sono tenuti a chiedere, in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, la preventiva autorizzazione della Regione Lazio per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvazione dei piani industriali o dei *business plan* delle società controllate;
- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda;
- stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing) nonché, più, in generale, di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale;
- approvazione dei piani assunzionali;
- istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

Articolo 22

Sistema informativo di rilevazione

Per le attività di monitoraggio e controllo periodico contabile delle società di cui al precedente articolo 20, al fine di garantire idoneo supporto della *governance*, la Regione Lazio organizza un idoneo sistema informativo di rilevazione finalizzato a rilevare:

- a) la situazione patrimoniale della società, con particolare riferimento ai rapporti finanziari con l'ente proprietario e la società;
- b) la situazione economica;
- c) la situazione finanziaria;
- c) la situazione del personale in servizio;
- d) il dettaglio dei costi il cui rispetto è determinato dalle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico-finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate al fine di valutare gli scostamenti con il budget per la definizione degli eventuali interventi correttivi.

Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema informativo, la struttura competente all'esercizio dei diritti del socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società controllate, analizza gli scostamenti rispetto al budget approvato e, ove rilevi la sussistenza di possibili squilibri economico-finanziari aventi riflessi sul bilancio della Regione Lazio, ne segnala la presenza alla Direzione di cui all'articolo 13 per le opportune azioni correttive.

Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Regione Lazio definisce un apposito sistema di web reporting diretto a facilitare il flusso informativo con le singole società.

Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse con periodicità quadrimestrale, entro i primi 10 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre.

Articolo 23

Bilancio consolidato del “Gruppo Regione Lazio”

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, la Regione Lazio redige il bilancio consolidato con le società e gli enti strumentali, sulla base del principio della competenza economica.

L’elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato della Regione Lazio è approvato periodicamente dalla regione medesima ai sensi della normativa vigente.

In ossequio alle indicazioni dettate dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” - allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto del principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), richiamato dal principio contabile n. 4/4 laddove quest’ultimo non preveda specifiche disposizioni, le società e gli enti ricompresi nell’area di consolidamento del bilancio regionale sono tenute a trasmettere alle strutture regionali competenti nei tempi richiesti tutti i dati e le informazioni necessari alla redazione del bilancio consolidato. Le società si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 24

Rendiconto finanziario delle società controllate

Al fine di addivenire ad un uniforme modus operandi nella redazione dei documenti contabili delle società controllate, consentendo al socio Regione Lazio una migliore attività di elaborazione e comparazione degli stessi ed allo scopo di consentire alla struttura competente in materia di esercizio dei diritti del socio di esercitare proficuamente le funzioni di monitoraggio economico-finanziario, sulla scorta di un impianto tecnico-contabile dei bilanci in linea con i più recenti principi, anche normativi, di trasparenza e di uniformità, le società controllate redigono il rendiconto finanziario di cui al principio contabile n. 10 dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), elaborato con il metodo diretto.

Articolo 25

Comunicazioni

Il diritto all'informazione presuppone che l'azionista debba ritenersi pienamente edotto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta assembleare.

Tenuto conto che le assemblee dei soci rappresentano un momento cruciale per la manifestazione della volontà dell'azionista, le società controllate, al fine di mettere il socio regione Lazio in condizione di poter esercitare in maniera informata il proprio diritto di voto, si impegnano a convocare il socio in assemblea con congruo anticipo ed a trasmettere tempestivamente i documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, al fine di consentire un'adeguata attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti necessari per la partecipazione del socio in assemblea. Unitamente ai documenti di cui al periodo precedente, le società controllate trasmettono un'apposita scheda informativa che illustri, in maniera chiara e specifica, per ciascun punto all'ordine del giorno, i presupposti di fatto e di diritto che rendono necessario l'intervento del socio in assemblea.

Per il socio Regione Lazio costituisce motivo di rinvio o di non approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno per i quali si riterrà non sufficientemente informato.

Le società controllate trasmettono tempestivamente alla Regione Lazio le convocazioni degli organi amministrativi ed i relativi verbali. Trasmettono, altresì, i verbali, ivi compresi i pareri e le conclusioni, di tutti gli organi interni di controllo (collegi sindacali, soggetti deputati alla revisione legale dei conti, organismi di vigilanza), nonché i verbali assembleari, al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti.

I collegi sindacali delle società informano tempestivamente la Regione Lazio in caso rilevino eventi non prevedibili in contrasto con il principio della sana gestione finanziaria.

La struttura competente in materia di esercizio dei diritti del socio può richiedere qualsiasi documentazione ritenuta utile.

Articolo 26

Clausola statutaria

Gli statuti delle società controllate dalla Regione Lazio contengono quale giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 codice civile, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente direttiva, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Regione Lazio.

Articolo 27

Disposizioni finali

Le società controllate dalla regione Lazio adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti interni alle disposizioni di cui alla presente direttiva.